

Deliberazione n. 14/2017/REG



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 31 gennaio 2017
Comune di Rubiera – Delibera sul regolamento per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;

Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato il documento riguardante "Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)";

Visti i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo;

Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 173 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006);

Vista la deliberazione n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i commi 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'art. 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del sopra citato d. lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visti gli artt. 15 e 53, comma 1, lett b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;

Preso visione delle disposizioni regolamentari per estratto pervenute in data 25 ottobre 2016 a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative al comune di RUBIERA (RE);

Vista l'ordinanza n.6 del 30 gennaio 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

Ritenuto in diritto

L'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") nel ridisciplinare gli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", ha dettato nuove disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza¹.


In particolare, è stato previsto, dal comma 1, l'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell'atto; *curriculum vitae*; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati. Il comma 2 dell'art. 15 stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto (art. 15 cit., comma 3).

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) detta all'articolo 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57 disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, TUEL.

Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Le disposizioni regolamentari devono essere conformi al contenuto delle pronunce della sezione di controllo della Corte dei conti competente per territorio, rese come esito dell'esame effettuato sulle norme regolamentari a

¹ La precedente disciplina, di cui all'art. 3, comma 54 della l. 24 dicembre 2007, n.244 (che aveva modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è stata abrogata dal citato d. lgs. n. 33/2013, art. 53, comma 1 lett b).



essa trasmessa; alla delibera deve seguire, pertanto, da parte dell'ente destinatario, l'adozione di misure correttive necessarie ad adeguare le norme regolamentari. In proposito, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con delibera 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, nel dettare le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'articolo 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ha chiarito che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame, da parte della Sezione, in un'ottica di controllo collaborativo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità; ciò, in una prospettiva volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive.

L'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha innovato il comma 55 della legge finanziaria per il 2008, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, *"alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio"*, ed il comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione *"è fissato nel bilancio preventivo"*.

Considerato in fatto

La Sezione, esaminate le misure correttive contenute nell'estratto regolamentare in materia di incarichi professionali esterni, adottate dal Comune di **RUBIERA** con delibera di Giunta n. 124 del 19 luglio 2016 (la modifica regolamentare è entrata in vigore il 22 agosto 2016), che fa seguito alla deliberazione n. 166 del 11 giugno 2014 di questo Collegio, esprime le considerazioni che seguono.

1. Nella nuova versione dell'art. 60 del presente regolamento, che disciplina le procedure di affidamento applicabili, l'ente, come richiesto da questa Sezione, ha soppresso il I comma, il quale stabiliva che *"gli incarichi di collaborazione autonoma per importi uguali o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria sono affidati secondo le norme del Codice dei contratti"*.

2. Si evidenziano i seguenti aspetti che necessitano di una modifica, pur se non precedentemente segnalati. Il medesimo art. 60 del regolamento all'esame, nel disciplinare le procedure di affidamento, prevede la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta:

- *"per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno*

solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto" (comma 7, lett. b), trattandosi di deroga al quadro normativo vigente, contraria ai principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza. Sul punto, si ribadisce che l'eccezione relativa alle prestazioni di natura culturale dev'essere circoscritta, nel rispetto della previsione di cui al d. lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6, la quale menziona solo i "soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo" e che è possibile prevedere l'affidamento diretto solo ove le prestazioni specialistiche siano incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta e l'ente dimostri di avere la necessità di acquisire tale prestazione, non anche per incomparabilità connesse al prestatore d'opera.

- "Sono altresì escluse dallo svolgimento delle procedure comparative per la scelta del collaboratore e dal rispetto degli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione svolta in maniera saltuaria e del tutto autonoma purché il compenso corrisposto sia di modica entità, seppure congruo a remunerare la prestazione resa, o sia equiparabile ad un rimborso spese, anche rientranti nelle fattispecie indicate all'art. 53, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001" (comma 8). Menzionare le "...prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione svolta in maniera saltuaria e del tutto autonoma purché il compenso corrisposto sia di modica entità, seppure congruo...anche rientranti nelle fattispecie indicate all'art. 53, comma 6..." infatti, estende troppo la potenziale portata della disposizione, che deve essere circoscritta, eliminando la parola "anche". A diverse conclusioni si potrebbe pervenire in presenza di singole ipotesi, inserite nella disciplina regolamentare a titolo esemplificativo con riferimento a tutte quelle situazioni rispetto alle quali la giurisprudenza contabile riconosce la possibilità di non espletare la procedura comparativa: "partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni". Peraltro, per quanto, invece, concerne l'affidamento diretto di un incarico avente ad oggetto una singola docenza, occorrerebbe specificare anche che deve trattarsi di una singola giornata di formazione.

3. Occorre altresì rilevare sia il lungo periodo intercorso (pari a oltre 2 anni) tra l'adozione della delibera n. 166/2014 di questa Sezione e l'adottata misura consequenziale, ad opera della Giunta comunale, sia il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere il nuovo estratto regolamentare aggiornato entro il termine di 30 giorni dalla adozione della delibera di modifica.

Pertanto, presa visione delle disposizioni regolamentari pervenute per estratto a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esaminata



la normativa vigente, il Collegio

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco e al Consiglio comunale di RUBIERA, affinché siano adottate le consequenziali misure per conformare il regolamento in materia di incarichi esterni a quanto segnalato nella delibera, conformemente al disposto di cui all'art. 3, commi 55-57, legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;


a tal fine assegna all'Amministrazione comunale il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

Dispone inoltre:

- che l'amministrazione comunale trasmetta il nuovo estratto regolamentare aggiornato entro il termine di 30 giorni dalla delibera di modifica;
- che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 31 gennaio 2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

